

**DELIBERAZIONE 30 NOVEMBRE 2017
796/2017/R/GAS**

RIDETERMINAZIONE DI PREMI E PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, PER L'ANNO 2014, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 741/2017/R/GAS E RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 novembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RQDG), approvata con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2016, 686/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 686/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2017, 741/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 741/2017/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 686/2016/R/gas, l'Autorità ha determinato i premi e le penalità per l'anno 2014, relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, rinviando a successivo provvedimento la determinazione dei premi per 13 imprese distributrici (Blu Reti Gas, Enerco Distribuzione S.p.a, Erogasmet S.p.a, Italmimpianti S.r.l., Lario reti gas S.r.l., Lodigiana Infrastrutture S.r.l., NED Reti Distribuzione Gas S.r.l., Pedemontana Distribuzione Gas S.r.l., Rete Morenica S.r.l., San Giorgio Distribuzione Servizi S.r.l., Servizi Distribuzione S.r.l., So.Gas S.p.a., Veneta Gas S.p.a.), che avevano richiesto di essere ascoltate in audizione finale;
- in particolare, nell'ambito della richiamata deliberazione 686/2016/R/gas, l'Autorità ha provveduto all'azzeramento dei premi, ai sensi del comma 35.4 della RQDG, nel caso di mancata predisposizione del "Rapporto annuale di

valutazione dei rischi di dispersione di gas” (di seguito: RVR), di cui al comma 12.4 della RQDG;

- con la deliberazione 741/2017/R/gas, l’Autorità ha determinato i premi e le penalità, relative all’anno 2014, per le 13 imprese distributrici che avevano richiesto audizione;
- in particolare, in relazione al mancato rispetto dell’obbligo di cui al comma 12.4, con la deliberazione 741/2017/R/gas sono stati presi in considerazione gli esiti degli approfondimenti e delle audizioni svolti, i quali hanno evidenziato una interpretazione, diffusa tra tutte le imprese coinvolte, secondo la quale non vi sarebbe alcun obbligo di predisporre il RVR in assenza di materiale critico; al riguardo:
 - l’Autorità ha ritenuto che, sebbene la predetta interpretazione non sia giustificata dalla disposizione di cui all’articolo 12.4 della RQDG, che non prevede alcuna limitazione del suo ambito applicativo alle sole ipotesi di materiale critico, tuttavia, proprio l’assenza di specificazioni da parte della disposizione in esame, unitamente alla prima prassi applicativa seguita dall’Autorità (che in un primo periodo ha concentrato le sue verifiche su campioni di ipotesi caratterizzate dalla presenza di materiale critico), potrebbero aver ingenerato nelle imprese di distribuzione una incolpevole incertezza applicativa sul punto, avendo potuto alcune di esse plausibilmente convincersi che lo scopo principale della norma, vale a dire quello di assicurare il monitoraggio delle situazioni presuntivamente più rischiose, potesse essere conseguito con riferimento ai soli casi di presenza di materiale critico;
 - è stato pertanto ritenuto scusabile l’inadempimento delle imprese distributrici coinvolte con la conseguente mancata integrazione del presupposto per la riduzione dei premi relativo al rispetto del comma 12.4 della RQDG;
 - a fronte di quanto sopra, in coerenza con la valutazione di scusabilità dell’errore sinora commesso, e alla luce del chiarimento reso con la deliberazione in esame circa la corretta applicazione del comma 12.4 della RQDG, l’Autorità ha deciso di precisare che la mancata predisposizione del RVR in assenza di materiale critico determinerà una riduzione dei premi, ai sensi del comma 35.4, della RQDG, solo a partire dall’anno 2017;
 - inoltre, e in termini più generali, anche al fine di garantire parità di trattamento tra gli operatori, è stato stabilito di ritenere scusabili eventuali analoghi inadempimenti del citato obbligo commessi anche da altre imprese e con riferimento ad anni successivi al 2014 (fino al 2017);
 - a tal fine, è stato pertanto previsto di rideterminare con un successivo provvedimento gli importi dei premi e delle penalità per l’anno 2014, già approvati con la deliberazione 686/2017/R/gas per gli eventuali casi di mancata predisposizione del RVR in assenza di materiale critico.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione a quanto previsto dalla deliberazione 741/2017/R/gas con riferimento ai premi per l'anno 2014 fissati con la deliberazione 686/2016/R/gas, per gli impianti riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, risulta che l'Autorità ha azzerato i premi, ai sensi del comma 35.4 della RQDG, a causa della sola mancata predisposizione del RVR, sebbene in assenza di materiale critico;
- agli operatori titolari degli impianti di cui al precedente punto, il responsabile del procedimento aveva comunicato comunque l'ammontare, senza ricevere contestazioni al riguardo, dei premi che sarebbero stati dovuti per gli impianti laddove non fossero maturati i presupposti per il loro azzeramento a causa dell'omessa predisposizione del RVR.

CONSIDERATO CHE:

- a seguito della richiesta di chiarimenti inviata il 14 novembre 2017, da Italimpianti S.r.l., con riferimento agli importi dei premi effettivi per la componente dispersioni riportati nelle Tabelle 2.2 e 3 allegate alla deliberazione 741/2017/R/gas, sono stati riscontrati errori materiali;
- gli errori materiali di cui al punto precedente riguardano gli importi dei premi effettivi per la componente dispersioni di cui alla Tabella 3 allegata alla deliberazione 741/2017/R/gas, relativi alle seguenti imprese distributrici: Enerco Distribuzione S.p.a., Erogasmet S.p.a., Italimpianti S.r.l. e Servizi Distribuzione S.r.l..

RITENUTO CHE:

- la rideterminazione dei premi per l'anno 2014, da compiere in attuazione della deliberazione 741/2017/R/gas, si riduca a un mero ripristino, in autotutela, dei premi già comunicati nel loro ammontare dal responsabile del procedimento ma poi azzerati a causa della sola mancata predisposizione del RVR in assenza di materiale critico; e che, pertanto, la stessa rideterminazione non possa produrre effetti pregiudizievoli né verso i diretti destinatari né verso terzi interessati.

RITENUTO CHE:

- contestualmente alla rideterminazione di cui sopra possano essere corretti gli errori materiali riscontrati nella Tabella 3 della deliberazione 741/2017/R/gas per le imprese distributrici Enerco Distribuzione S.p.a., Erogasmet S.p.a., Italimpianti S.r.l. e Servizi Distribuzione S.r.l..

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno prevedere che il pagamento dei premi di cui alle Tabelle 3 e 4 allegate al presente provvedimento sia effettuato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Csea), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento

DELIBERA

1. di rideterminare, nei termini di cui alle Tabelle 2.1. e 2.2., allegate alla presente deliberazione, i premi già approvati con la deliberazione 686/2016/R/gas relativamente agli impianti di distribuzione riportati nella Tabella 1,
2. in relazione a quanto stabilito al punto 1, ricalcolare i premi per le imprese distributrici che gestivano gli impianti anzidetti, nei termini di cui alla Tabella 3, allegata alla presente deliberazione;
3. di rettificare, correggendo alcuni errori materiali, i premi approvati con la deliberazione 741/2017/R/gas, relativi alle imprese distributrici Enerco Distribuzione S.p.a., Erogasmet S.p.a., Italimpianti S.r.l. e Servizi Distribuzione S.r.l., di cui alla Tabella 4 allegata al presente provvedimento;
4. in relazione alla rettifica di cui al precedente punto 3, prevedere che sia pubblicata una versione aggiornata della Tabella 3 allegata alla deliberazione 741/2017/R/gas;
5. di dare mandato alla Csea di provvedere al pagamento dei premi di cui alle Tabelle 3 e 4 allegate al presente provvedimento, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Csea;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni